



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

**Regolamento didattico – parte normativa
del Corso di Laurea magistrale in**

**LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**MODERN LANGUAGES
FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION AND COOPERATION**

**CLASSE LM-38 LINGUE STRANIERE
PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

In vigore dall'a.a. 2023/2024

Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di studio

Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A3a - Conoscenze richieste per l'accesso e A3b - Modalità di ammissione della Scheda SUA CdS. Il regolamento didattico (parte didattica) del corso è reperibile nel sito del corso di laurea alla pagina dedicata a ordinamenti e regolamenti didattici.

In caso di mancato possesso dei requisiti curriculari il candidato/la candidata non è ammesso/a alla fase di verifica della preparazione personale e deve iscriversi a corsi singoli per integrare i requisiti mancanti in vista dell'iscrizione nell'anno accademico successivo. Non è prevista l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio. Piani di studio individuali. Cambio delle lingue di studio

Il piano didattico del Corso di studio prevede l'articolazione in curricula, per le cui denominazioni e caratteristiche si rimanda al Regolamento didattico (parte didattica) della scheda SUA CdS.

Lo studente/la studentessa sceglie il curriculum in sede di immatricolazione. Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio individuale tramite apposita richiesta prima della compilazione del piano di studio, sia esso telematico o cartaceo, rivolta al Servizio studenti.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Le lingue di studio indicate al momento della verifica della preparazione personale possono essere variate se lo studente/la studentessa è in possesso dei relativi requisiti d'accesso e previa specifica verifica della preparazione personale.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico (parte didattica) prevede lezioni frontali, attività di apprendimento linguistico, attività seminariali e laboratori anche in modalità e-learning e attività di tirocinio.



L'elenco degli insegnamenti del Corso di studio con l'eventuale articolazione in moduli, la loro afferenza a settori scientifico-disciplinari, le altre attività formative, i crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascun insegnamento e a ciascuna attività, l'elenco dei docenti e ricercatori impegnati nel Corso di studio sono pubblicati sul portale del Corso di studio (<https://ls-lmccci.unibg.it/>) e sono soggetti a verifica annuale da parte del Consiglio di Dipartimento.

Le attività formative effettivamente attivate e ogni eventuale ulteriore aggiornamento del piano didattico sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, la Guida dello Studente e le apposite pagine del portale del Corso di studio. Con la pubblicazione sul portale del Corso di studio sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 270/04, nonché gli orari delle lezioni e il calendario degli appelli di esame. Gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento sono indicati nei programmi ufficiali degli stessi, pubblicati annualmente sul portale del Corso di studio. I programmi degli insegnamenti ufficiali hanno validità di due anni accademici.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente/alla studentessa in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente/della studentessa, di cui:

- 6 ore di lezione frontale e mediamente 19 ore di studio individuale;

oppure

- 6 ore per attività didattiche integrative curriculari (laboratori/esercitazioni) e mediamente 19 ore di studio individuale.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

I corsi non prevedono l'obbligo di frequenza. I laboratori e i tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti caratterizzanti e dei settori scientifico disciplinari. Esse sono approvate dalla competente Struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.

In particolare, le propedeuticità riguardano le lingue straniere: LINGUA STRANIERA I (primo anno) è propedeutica a LINGUA STRANIERA II (secondo anno).

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico (parte didattica) elenca le attività formative che si concludono con verifiche (esami) con modalità di votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento (<https://ls-lmccci.unibg.it/it/studiare/insegnamenti-attivi>).

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi della Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte



Lo studente/la studentessa può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività coerenti con l'ordinamento didattico del Corso di studio, all'interno delle quali lo studente/la studentessa costruisce il proprio piano di studi secondo le regole indicate nel piano didattico stesso.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui, effettuati i riconoscimenti di CFU acquisiti in corsi di studio della stessa classe in base alle norme del presente Regolamento, si riscontrino ulteriori CFU residui, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali con le attività del piano didattico.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, e in corsi di studio internazionali

Il Consiglio di Corso di studio riconosce i crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio di diversa classe e in corsi di studio internazionali. Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità di quei CFU rispetto ai settori scientifico-disciplinari del piano didattico e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente/la studentessa ha conseguito i crediti, nonché degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere.

Il riconoscimento di CFU conseguiti in corsi di studio internazionali è coerente con la promozione della mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento, fino ad un massimo di 12 CFU, delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso (art. 5 comma 7 DM 270/2004).

Il riconoscimento di tali CFU potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di studio prevede la possibilità di svolgere un tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato



ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

Art. 11 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente/la studentessa può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di ammissione all'esame di laurea di norma fino a un massimo di 20 CFU, purché gli esami sovrannumerari siano relativi ad insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del Corso di studio.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Le modalità di svolgimento della prova finale sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A5a-Caratteristiche della prova finale e A5b-Modalità di svolgimento della prova finale della Scheda SUA CdS.

Le modalità di svolgimento sono disciplinate nel Regolamento relativo alle prove finali.

Art. 13 Iniziative per l'assicurazione della qualità

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati, in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del Corso di studio.